



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0087/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0070/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Serena Callipari - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8966 /72pf25-26/GC/gb depositato il 3 ottobre 2025 nei confronti del sig. Gennaro Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 3 ottobre 2025, depositato in pari data al n. 8760/1280pf24-25GC/PM/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Gennaro Tuccillo, all'epoca del fatto Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD Ecocity Futsal Genzano, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione alla mancata osservanza imputabile al deferito di quanto stabilito nei C.U. del SGS FIGC nn. 1/10 luglio 2024 s.s. 2024/2025 e 1/17 luglio 2025 s.s. 2025/2026, con riferimento alle attività promozionali organizzate dalle società, riconducibili agli open day ed ai centri estivi.

Più in particolare si è imputato al Tuccillo di aver consentito o comunque non impedito che la società dal lui presieduta avesse organizzato, facendone diretta propaganda sulle proprie pagine ufficiali dei social Instagram e Facebook, open day, ovvero eventi per fini promozionali del club tenutisi nelle giornate del 24 e 26 giugno, nonché del 2 luglio 2025, in aggiunta ad un centro estivo, senza aver dapprima provveduto per gli open day a darne formale e tempestiva comunicazione – con indicazione del luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato – al Coordinatore del SGS FIGC ed al Comitato Regionale territorialmente competente e, per il centro estivo, senza aver dapprima provveduto a darne comunicazione – almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del centro, anche in questo caso con indicazione del luogo, periodo, tipologia dell'evento organizzato, nominativo del responsabile tecnico tesserato per il club e nominativo del referente organizzativo – al Coordinatore del SGS FIGC ed al Comitato Regionale territorialmente competente.

È stata contestualmente deferita la società ASD Ecocity Futsal Genzano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Gennaro Tuccillo.

Il deferimento di che trattasi aveva tratto origine da una mail datata 16 luglio 2025 inviata alla Procura Federale dal sig. Paolo Morlino, amministratore unico e legale rappresentante della società Petrarca Calcio a Cinque, con la quale lo scrivente segnalava che il Tuccillo e la società Ecocity Futsal Genzano avevano assunto una condotta non regolamentare, consistita nella organizzazione di attività giovanili non autorizzate dal SGS, denominate open day e centri estivi, veicolate tramite i social network riconducibili al Tuccillo sotto il profilo Vincenzo Ecocity.

Con la suddetta mail venivano trasmessi dal Morlino n. 6 (sei) screenshot, tratti dai profili social della società e del Tuccillo ed alcune locandine, che pubblicizzavano allenamenti off season per tesserati e non tesserati, open day e centri estivi, in programma tra la fine di giugno ed il mese di luglio del 2025.

La fase predibattimentale

Dopo la notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 15 settembre 2025, gli odierni deferiti hanno trasmesso a questo Tribunale la Memoria difensiva, datata 24 ottobre 2025, redatta dal proprio difensore costituito avv. Flavia Tortorella, a mezzo della quale hanno chiesto il loro proscioglimento, stante l'assenza degli elementi integrativi della fattispecie che era stata contestata e la mancanza di prove in merito alle condotte asseritamente poste in essere da soggetti che non erano stati identificati.

In tale Memoria, il Tuccillo e la società ASD Ecocity Futsal Genzano con il primo motivo (titolato "L'assoluta inconsistenza della prova; sul mancato assolvimento del grado di prova richiesto; sull'assenza di una condotta disciplinarmente rilevante; sulla



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

estraneità dei soggetti deferiti; sulla mancata integrazione della fattispecie contestata”) hanno sostanzialmente eccepito che gli open day ed i centri estivi non era stati messi a terra, cioè non erano stati effettivamente realizzati, e che non si era raggiunta prova del contrario; i post rintracciati sui profili social del Tuccillo costituivano espressione di una mera attività promozionale, che non aveva avuto alcun riscontro pratico, tant’è che, per tale ragione, alcuna comunicazione era stata inviata dalla società agli organi competenti.

Con il secondo motivo (titolato “Sulla mancanza di rilevanza disciplinare della fattispecie contestata; l’assenza di una prova certa circa l’effettiva riconducibilità di attività estive alla Ecocity Futsal Genzano”), i deferiti hanno eccepito che la condotta contestata, risolvendosi nella mancata comunicazione di un’attività estiva, pur trovando una puntuale regolamentazione, non prevedeva espressamente alcuna conseguenza in merito ad un suo eventuale inadempimento, come è peraltro comprovato dalla circostanza che la Procura Federale si era limitata a ricondurre le incolpazioni alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che, tuttavia, non possono costituire il grimaldello attraverso cui modificare la struttura genetica di un inadempimento di stampo amministrativo in una fattispecie disciplinarmente rilevante. Hanno altresì eccepito che gli open day ed i centri estivi erano riferibili non alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, bensì alla Ecocity Academy, che aveva operato nel caso in esame di concerto con la Five – Cooperativa sociale, attiva nel volontariato dedicato alla disabilità.

Il dibattimento

Alla udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il Tuccillo inibizione di mesi 2 (due); per la società ASD Ecocity Futsal Genzano ammenda di € 800,00 (ottocento).

Si è collegata per entrambi i deferiti l’avv. Flavia Tortorella, la quale si è riportata alla Memoria ed ha insistito per il proscioglimento dei propri assistiti, ribadendo che l’attività – definita di sponsorizzazione – della società non aveva avuto seguito e che, pertanto, non era stata inviata la comunicazione al Settore giovanile.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Risulta dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, consistenti in locandine promozionali ed in alcuni screenshot di post tratti dai profili della società deferita e dello stesso Tuccillo, che la società, con la propria denominazione sociale e con la sigla Ecocity Accademy, aveva organizzato l’open day scuola calcio a 5 nei giorni 24 e 26 giugno, con l’aggiunta di una nuova data fissata per il 2 luglio 2025 dalle ore 16.00 al 19.30; oltre a siffatti eventi, detti screenshot dimostravano la messa in opera dei centri estivi, nonché, a far data dal 4 luglio 2025, di allenamenti off season per tesserati e non della società Ecocity.

Tutte le attività di che trattasi erano riconducibili senza alcun dubbio alla società deferita ed avevano coinvolto alcune persone tra i tesserati di quest’ultima, come lo erano la dirigente Alessandra Minetti per gli open day ed i tecnici Marco Di Fazio, Fabio Giustiniani e Mauro Micheli per gli allenamenti off season, che erano stati indicati in sede d’indagini dalla sig.ra Carmela Tuccillo, escussa dalla Procura Federale in qualità di segretaria generale della società ASD Ecocity Futsal Genzano; la Tuccillo aveva altresì dichiarato che il profilo Vincenzo Ecocity, (dove- per inciso - erano stati pubblicate le locandine), era riconducibile al Vincenzo Tuccillo.

In sede d’indagine era stata altresì acquisita la comunicazione del Coordinatore Regionale della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico per il Lazio, attestante che nessuna richiesta era pervenuta per gli eventi organizzati dalla società Ecocity Futsal Genzano nei periodi indicati nelle locandine pubblicizzate tramite social della società e del Tuccillo in proprio.

Rimane così acclarato che la società deferita non aveva rispettato le prescrizioni contenute nei C.U. citati nel deferimento, che, applicabili per entrambe le s.s. 2024/2025 e 2025/2026 sotto il capitolo titolato “Attività promozionali organizzate dalle società”, avevano disposto che per i centri estivi le comunicazioni al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico, qualora i centri venissero organizzati in differenti Regioni, dovevano essere trasmesse almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del centro, previo utilizzo di un modulo fac-simile allegato ai comunicati e che, per gli open day, la società era tenuta a darne comunicazione allo stesso Coordinatore territorialmente competente, con indicazione di luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il modulo fac-simile allegato.

Va da sé che, secondo una corretta interpretazione di siffatte prescrizioni, i precetti dovevano comunque essere osservati anche nel caso in cui l’attività promozionale facente capo alla società non avesse avuto un effettivo seguito.

Non può pertanto revocarsi in dubbio che, assorbito ogni altro residuale aspetto della vicenda, i deferiti abbiano violato i principi sanciti dall’art. 4 comma 1 CGS, con conseguente applicazione delle sanzioni chieste dalla Procura Federale, che appaiono eque in relazione alle contestate violazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 2 (due) di inibizione;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2025.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 4 novembre 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai